

Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02586

Atto n. 4-02586

Pubblicato il 9 dicembre 2019, nella seduta n. 171

BARBARO - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

è fondamentale eliminare qualunque ostacolo che impedisce eque possibilità nell'accesso alle carriere professionali fra uomini e donne, sanando e rimuovendo casi in cui si riscontra disparità di genere;

in merito all'arruolamento nelle forze di polizia, la legge 12 gennaio 2015, n. 2, ha eliminato il requisito "dell'altezza", intesa come statura fisica, previsto dall'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Detto requisito è stato sostituito con altri parametri fisici, come l'indice di massa corporea, nel decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, entrato in vigore il 16 gennaio 2016. Ciò, evidentemente, in particolar modo a tutela dei candidati donna, mediamente svantaggiate da un requisito univoco di statura;

il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha dato avvio ad una "procedura di assunzione eccezionale e straordinaria" (art. 6-*bis*) e disposto che i candidati venissero attinti dalle graduatorie dei precedenti concorsi e, nonostante l'entrata in vigore dei nuovi parametri, alcuni idonei non vincitori di concorso in anni precedenti hanno ricevuto il parere di non idoneità da parte del Ministero dell'interno per asserito "*deficit* di statura";

il TAR Lazio, su ricorso di una partecipante esclusa per statura, con sentenza n. 3632/2017 del 17 marzo 2017, ha rilevato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015 attuativo della disciplina di cui alla legge n. 2 del 2015, la semplice altezza fisica "non è più un parametro per l'ammissione ai concorsi nelle Forze di Polizia". Tale sentenza è stata impugnata dal Ministero e la candidata proponente risulta tuttora in contenzioso con l'amministrazione;

sussistono corposa letteratura e direttive europee in materia di discriminazione, e più in particolare di discriminazione di genere, che affermano l'obbligo, perentorio e tassativo, per gli Stati membri di eliminare e comunque non applicare le disposizioni, le prassi e gli atti che possono, anche astrattamente, comportare disparità;

la pubblica amministrazione è tenuta al generale divieto di discriminazione, diretta o indiretta, come espresso dall'art 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tenendo altresì conto dell'art. 23, che sancisce l'obbligo per lo Stato di abrogare "tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento"; il fatto che, tuttora, la candidata sia in contenzioso con l'amministrazione è la prova evidente che non sono stati fino in fondo rimossi gli ostacoli che determinano questo tipo di disparità di trattamento,

si chiede di sapere:

quanti siano i casi di candidati esclusi dall'arruolamento nelle forze di polizia per la mancanza del solo requisito di statura fisica, altrimenti idonei al 16 gennaio 2016, e quanti di questi candidati siano donne;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per sanare le situazioni in cui si è manifestata una palese disparità di genere nell'arruolamento nelle forze di polizia, anche mettendo in atto azioni volte a risolvere i contenziosi pendenti in materia di disparità di trattamento fra uomini e donne.